

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 089/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 021CSA– RIUNIONE DEL 6 OTTOBRE 2016

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Daniela Morgante – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della Sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

#### **1. RICORSO BASSANO VIRTUS 55 S.T. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 LEGA PRO, BASSANO VIRTUS/FORLÌ DEL 18.9.2016** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – Com. Uff. n. 27/Campionati Giovanili del 20.9.2016)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. infliggeva alla Società Bassano Virtus 55 S.T. la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a causa della condotta tenuta nella partita Bassano Virtus/Forlì del 18.9.2016 (Com. Uff. n. 27 - Campionati Giovanili del 20.9.2016), avendo rilevato che al 25' del secondo tempo la detta Società ha effettuato due sostituzioni, pur dopo averne effettuate altre tre in altrettanti momenti di gara (al 15', 18' e 20' del 2° tempo), così ritenendo che detta sostituzione, effettuata in violazione dell'art. 11 del Regolamento del Campionato Nazionale Under 15-Lega Pro – Stagione Sportiva 2016/2017 – Com. Uff. n. 15/2016/Settore Giovanile e Scolastico, abbia influito sul regolare svolgimento della gara ai sensi dell'art. 17 comma 4 C.G.S..

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Bassano Virtus 55, sostenendo che *“La sostituzione avvenuta al 18' del secondo tempo del calciatore maglia n. 5 e l'ingresso del calciatore maglia n. 18 (indicati nella copia del referto arbitrale rilasciata alla Società Bassano Virtus 55), in realtà non è stata effettuata dalla Società Ospitante bensì dalla Società Ospitata”*: ciò in quanto, ad avviso della Società ricorrente, *“Come può evincersi dalla distinta ufficiale del Bassano Virtus 55, non era in distinta un calciatore con la maglia n. 18, pertanto era impossibile l'ingresso di un calciatore non in lista”*.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Le argomentazioni poste alla base del ricorso della Bassano Virtus non sono rispondenti a quanto attestato dal rapporto di fine gara del 18.9.2016 dell'Arbitro Tortomasi Francesco, che registra che la Società ricorrente Bassano Virtus 55 al 25' del secondo tempo ha effettuato due sostituzioni, pur dopo averne effettuate altre tre in altrettanti momenti di gara (al 15', 18' e 20' del 2° tempo) e che la sostituzione del giocatore n. 5 effettuata al 18' del 2° tempo è stata effettuata con il calciatore n. 16 (Convento Andrea) e non con il calciatore n. 18 (non presente nell'Elenco dei Calciatori partecipanti della società Bassano Virtus 55), come erroneamente scritto nella copia del referto arbitrale rilasciata alla Società Bassano Virtus 55.

In proposito anche il rapporto di fine gara trasmesso dall'Arbitro Tortomasi Francesco reca la correzione a penna del calciatore n. 16 (Convento Andrea) in luogo che del calciatore n. 18, erroneamente scritto nella copia del referto arbitrale rilasciata alla Società Bassano Virtus 55.

In tal senso è anche il supplemento di referto dell'Arbitro Tortomasi Francesco del 19.9 2016 ore 09:51 con il quale lo stesso ha confermato "che le sostituzioni della Società Bassano Virtus sono state eseguite nei seguenti minuti di giuoco: 15' (1 sostituzione) - 18' (1 sostituzione) - 20' (1 sostituzione) - 25' (2 sostituzioni)".

Quanto sopra è stato confermato altresì durante la odierna seduta, per le vie brevi, dall'Arbitro Tortomasi Francesco, il quale ha ribadito che la Società Bassano Virtus ha eseguito sostituzioni nei quattro momenti di gioco sopra richiamati e che la indicazione nel referto arbitrale del calciatore n. 18 (non presente nell'Elenco Giocatori della Bassano Virtus) in luogo che del giocatore n. 16 (Convento Andrea) è stata dovuta a mero errore materiale legato anche alle condizioni personali e di tempo e luogo (poco tempo a disposizione per scrivere, stanchezza, confusione tra il minuto 18' e il numero del calciatore erroneamente indicato) ed è stata infatti successivamente corretta a penna nel rapportino di fine gara definitivo da egli trasmesso, del resto in linea con il rapporto arbitrale che indica correttamente il calciatore n. 16 (Convento Andrea) in luogo che il calciatore n. 18.

Pertanto, a fronte della succitata documentazione e dei su riportati chiarimenti resi dall'Arbitro Tortomasi Francesco, non può dubitarsi dell'andamento dei fatti come da egli riportato nel referto arbitrale e nel rapportino di fine gara corretto da egli trasmessi, come confermati sia nel supplemento di referto del 19.9.2016 che nella conversazione telefonica intercorsa durante l'odierna seduta.

Inoltre è comunque pacifico, in quanto non minimamente posto in discussione dalla Società ricorrente Bassano Virtus 55 che al 25' del 2° tempo la stessa aveva ad ogni modo effettuato anche la sostituzione – indebita - del n. 8 (Minozzo Andrea) con il n. 20 (Zancanella Tommaso), dopo che la Società aveva comunque già effettuato altre tre sostituzioni in altrettanti precedenti momenti di gioco (15', 18' e 20' del 2° tempo).

Risulta dunque accertato che la Società Bassano Virtus ha eseguito sostituzioni in ben 4 momenti di gioco - 15' (1 sostituzione), 18' (1 sostituzione), 20' (1 sostituzione), 25' (2 sostituzioni)", così contravvenendo al chiaro disposto dell'art. 11, comma 1, del Regolamento del Campionato Nazionale Under 15-Lega Pro – Stagione Sportiva 2016/2017 – Com. Uff. n. 15/2016/Settore Giovanile e Scolastico, ai sensi del quale: "*1. La durata delle gare è fissata in due tempi di 35 minuti ciascuno. Nel corso delle gare sono consentite le sostituzioni di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ogni squadra potrà effettuare le sette sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara, oltre all'intervallo tra il primo e il secondo tempo*".

Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 11 del Regolamento, l'inosservanza del comma 1 del predetto articolo "*comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del C.G.S.*".

Orbene, in base all'art. 17, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, "*4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: ... b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; ...*".

Ciò posto, come ritenuto anche dal Giudice Sportivo nella decisione impugnata dalla Società ricorrente, le due indebite sostituzioni effettuate dalla Bassano Virtus 55 al 25' del 2° tempo, effettuate dopo altre tre precedenti sostituzioni disposte in altrettanti precedenti momenti di gioco (15', 18' e 20' del 2° tempo), in chiara violazione del citato art. 11 del Regolamento del Campionato Nazionale Under 15-Lega Pro – Stagione Sportiva 2016/2017 – Com. Uff. n. 15/2016/Settore Giovanile e Scolastico, hanno avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, avendo consentito alla Bassano Virtus 55 di beneficiare – indebitamente- di un apporto aggiuntivo non consentito di calciatori "freschi" e dunque naturalmente dotati di energie fisiche e mentali sensibilmente superiori rispetto a quelle dei giocatori già consumati dalla partita: tale indebito apporto aggiuntivo si è risolto in una obiettiva disparità tra le due squadre che è andata a detrimento delle potenzialità di gioco della squadra avversaria Forlì, la quale si è invece correttamente attenuta alle regole, avendo effettuato sostituzioni di giocatori soltanto nei momenti (intervallo tra 1° e 2° tempo, 11' e 30' del 2° tempo) consentiti dal precitato art. 11 del prefato Regolamento.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del C.G.S. appare congrua la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato 0-3, già comminata dal Giudice Sportivo alla Società ricorrente Bassano Virtus 55 con la decisione dalla stessa impugnata, che va pertanto confermata.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Bassano Virtus 55 S.T. di Bassano del Grappa (Vicenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della Sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

**2. RICORSO AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PICCI ANTONIO SEGUITO GARA FRATTESE/TURRIS DEL 18.09.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 21.09.2016)

Con atto datato 26.9.2016, la società AP Turrus Calcio ASD, *ex art. 36 bis* C.G.S., proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Picci Antonio seguito gara Frattese/Turrus del 18.9.2016, irrogata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 20 del 21.9.2016).

Da quanto risulta dalla lettura del rapporto del direttore di gara, il Picci colpì «con una gomitata il volto di un avversario a pallone lontano, senza provocare fuoriuscita di sangue» Nell'impugnativa la società ricorrente propone alcuni precedenti giurisprudenziali a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione, che tuttavia non colgono nel segno, non fornendo elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto arbitrale, il quale, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e quindi riguardo al comportamento violento (gomitata al volto) tenuto dal calciatore Picci Antonio, nei confronti di un calciatore avversario.

La fattispecie in esame non può essere, infatti, derubricata a condotta antisportiva in quanto, trattandosi – va ribadito – di gomitata al volto, questa Corte, in sintonia con il giudice di prime cure, ritiene essersi configurata l'ipotesi prevista dall'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. (comportamento violento), che determina la sanzione minima della squalifica per tre gare effettive (in tal senso cfr. Corte Giustizia Federale, ricorso Portotorres e ricorso US Ancona 1905, in Com. Uff. n. 066/CGF del 19.10.2011).

Come riportato nel rapporto di gara, per di più, la gomitata è stata sferrata «a pallone lontano» (cfr. in tal senso Corte Giustizia Federale, ricorso Centro sociale giovanile, in Com. Uff. 60/CGF del 5.11.2009; Corte Giustizia Federale, ricorsi Nuova Verolese Calcio, AS Deruta, Guidonia Montecelio, tutti in com. uff. 64/CGF del 6.11.2009; Corte Giustizia Federale, ricorso R. D. M., in Com. Uff. 153/CGF del 12.2.2010; Corte Giustizia Federale, ricorso U.S. Grosseto, in Com. uff. 206/CGF del 26.3.2010).

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.P. Turrus Calcio ASD di Torre del Greco (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO CALC. TEDESCO GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GLADIATOR/IGEA VIRTUS DEL 18.9.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 21.09.2016)

Con atto datato 30.9.2016, il calciatore Gianmarco Tedesco proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta al reclamante seguito gara Gladiator/Igea Virtus del 18.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. uff. n. 20 del 21.09.2016).

Da quanto risulta dalla lettura del rapporto di gara, il ricorrente, su segnalazione dell'assistente, veniva espulso dall'arbitro in quanto «dava uno schiaffo in volto a un calciatore avversario senza procurare danni fisici». Come noto, il referto dell'arbitro e degli assistenti costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e quindi riguardo al comportamento del Tedesco.

A sostegno del proprio reclamo il Tedesco propone una serie di precedenti giurisprudenziali di questa Corte volti a dimostrare che quando un soggetto è colpito senza riportare danni fisici e non avverte sensazioni di dolore, non può ravvisarsi la fattispecie tipica dell'atto di violenza *ex art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S.*, configurandosi, diversamente, l'ipotesi di comportamento scorretto e/o gravemente antisportivo di cui alla lett. a) del comma testé richiamato. In questa prospettiva il tesserato chiede la riduzione della sanzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Tali richiami a precedenti orientamenti sono pertinenti.

Da quanto emerge dal rapporto di gara, inoltre, il colpo veniva inferto con uno «schiaffo in volto», comportamento deplorabile, ma non tipicamente violento come un “pugno” o una “gomitata”. Atti, questi ultimi, connotati di maggiore violenza e capacità offensiva.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal calciatore Tedesco Gianmarco riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della Sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

**4. RICORSO U.S.D. REAL FORTE – QUERCETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALCHINI GABRIELE SEGUITO GARA AMICHEVOLE REAL FORTE QUERCETA/PISTOIESE DEL 4.08.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 22.09.2016)

Con reclamo del 27.9.2016 la USD Real Forte Querceta impugnava la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 21 della FIGC-LND Dipartimento Interregionale) con la quale, in relazione alla gara contro la Pistoiese disputata in data 4.08.2016, veniva comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Gabriele Falchini per avere colpito con uno schiaffo un calciatore avversario..

Sosteneva la reclamante che non già di uno schiaffo si sarebbe trattato bensì di un modo inopportuno di invitare un calciatore avversario ad accettare le proprie scuse - in conseguenza di acceso contrasto che li aveva visti rovinare a terra entrambi- mediante un leggero colpo al volto. Chiedeva pertanto una riduzione della sanzione in misura equa e commisurata all'effettiva gravità dei fatti.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

In effetti il referto arbitrale riferisce quanto segue: «il n° 9 Falchini viene espulso perché commette fallo su un avversario, al momento che il giocatore va a “scusarsi” e lo schiaffeggia all'altezza dell'orecchio. Viene quindi per questa reazione espulso». Da quanto riportato si

comprende che l'espulsione consegue allo schiaffo ma permane tuttavia un dubbio circa la volontà di scusarsi del giocatore. In realtà non si comprende se l'arbitro, dando risalto al termine *scusarsi* tra virgolette abbia voluto sottolineare una volontà effettiva di formulare scuse all'avversario ovvero, al contrario, abbia voluto evidenziare una sorta di dissimulazione del gesto antisportivo (lo schiaffo) dietro le scuse. In assenza di più precise indicazioni del referto e tenuto conto che il gesto, per come descritto, rimane ambiguo ma certamente non violento, e tenuto altresì conto del carattere amichevole della partita la sanzione può essere ridotta

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S.D. Real Forte-Querceta di Forte dei Marmi (Lucca) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 8 marzo 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio